Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 9 luglio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenze . . . . Pag. 2542

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1937-XV, n. 1014.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2508, che porta modificazioni alle vigenti disposizioni sull'ordinamento e l'avanzamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi, nonchè sullo stato giuridico degli ufficiali e sottufficiali del C.R.E.M. . . . . Pag. 2542

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 1015.
Conversione in legge del R. decreto-legge 15 aprile 1937 XV, n. 623, relativo alla determinazione della misura della tassa di esportazione sulle cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico. . . . . Pag. 2542

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 1016.
Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, concernente riforma degli ordinamenti tributari . . . . Pag. 2542

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 1017.
Conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 234, riguardante l'integrazione dell'esercizio della funzione consultiva delle Corporazioni . . . . Pag. 2543

LEGGE 17 giugno 1937-XV, n. 1018.
Conversione in legge del R. decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 597, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione . . . . Pag. 2543

LEGGE 17 giugno 1937-XV, n. 1019.
Conversione in legge del R. decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 625, che stabilisce norme per l'assetto fiscale degli alcoli diversi dall'etilico e che introduce nella tariffa generale dei dazi doganali le modificazioni necessarie per metterla in relazione col regime degli alcoli . . . . Pag. 2543

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 1020.
Disposizioni intese ad agevolare la trasformazione o l'ampliamento di determinati stabilimenti industriali, al fine di apportare ai relativi impianti quei perfezionamenti tecnici che siano richiesti nel prevalente interesse del Paese . . . . Pag. 2543

REGIO DECRETO 3 maggio 1937-XV, n. 1021.
Nuovo regolamento per il Fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle Esattorie e Ricevitorie delle imposte dirette . . . . Pag. 2544

REGIO DECRETO 25 giugno 1937-XV, n. 1022.
Norme per l'esecuzione della legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2174, riguardante l'Esposizione Universale ed Internazionale indetta in Roma, per l'anno 1941-XX . . . . . . Pag. 2551

REGIO DECRETO 17 maggio 1937-XV, n. 1023.
Approvazione dello statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano di Cormons . . . . . Pag. 2553

REGIO DECRETO 19 aprile 1937-XV, n. 1024.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto dei Fratelli Ospitalieri Figli dell'Immacolata Concezione, con Casa generalizia in Roma . . . . Pag. 2556

REGIO DECRETO 19 aprile 1937-XV, n. 1025.
Dichiarazione formale dei fini di n. 4 Confraternite della provincia di Trapani . . . . Pag. 2556

REGIO DECRETO 6 maggio 1937-XV, n. 1026.
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Casa della Carità », in Matera . . . . Pag. 2556

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1937-XV.
Autorizzazione all'Azienda autonoma della stazione di soggiorno di Levanto ad applicare speciali contribuzioni sugli spettacoli e trattenimenti pubblici. . . . . Pag. 2556

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1937-XV.
Istituzione di una Scuola-convitto per infermiere professionali in Palermo . . . . Pag. 2556

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1937-XV.
Proroga del termine stabilito per la riscossione del contributo sulle merci imbarcate e sbarcate istituito a favore degli Uffici del lavoro portuale . . . . Pag. 2557

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1937-XV.
Determinazione dei premi da assegnare ai venditori di prodotti serici per i prodotti venduti nel mese di gennaio 1937-XV. Pag. 2557

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1937-XV.
Determinazione dei premi da assegnarsi ai venditori di prodotti serici per i prodotti venduti nel mese di dicembre 1936-XV. Pag. 2557

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Diffida per smarrimento di mandato di pagamento (Debito pubblico) . . . . Pag. 2558

Diffida per conversione e tramutamento di certificato del consolidato 5 % . . . . Pag. 2558

Diffida per tramutamento di certificato di rendita consolidato 3,50 % (1907) . . . . Pag. 2558

27ª Estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto di 1ª e di 2ª categoria . . . . Pag. 2558

Ministero delle corporazioni: Scioglimento d'ufficio di cooperativa . . . . Pag. 2559

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Riconoscimento della natura di Consorzio di miglioramento fondiario al Consorzio idraulico di scolo « Roncoferraro » (Mantova) . . Pag. 2559

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli . Pag. 2559

CONCORSI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso a trenta posti di allievo ufficiale della Milizia nazionale forestale. Pag. 2559

Ministero dell'Africa Italiana:

Concorso a 50 posti di aspirante ispettore nel ruolo degli ufficiali del Corpo della polizia coloniale (gruppo A). Pag. 2561

Concorso a 8 posti di direttore didattico delle scuole elementari dell'Africa Italiana . . . . Pag. 2563

Ministero dei lavori pubblici: Diario delle prove scritte dei concorsi a posti di ingegnere e di geometra in prova. Pag. 2564

Regia prefettura di Bergamo: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto . . . . Pag. 2564

Regia prefettura di Firenze: Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta . . . . . . Pag. 2564

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenze.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 13 gennaio, 20 gennaio e 30 aprile 1936-XIV, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Interno, e del Primo Segretario di Sua Maestà il Re Imperatore per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, vennero revocati i Regi magistrali decreti in data 19 ottobre 1920, 2 ottobre 1922 e 7 settembre 1930, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere, ufficiale e commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Milone Tito Annio fu Antonio.

(2198)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1937-XV, n. **1014**.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2508, che porta modificazioni alle vigenti disposizioni sull'ordinamento e l'avanzamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi, nonchè sullo stato giuridico degli ufficiali e sottufficiali del C.R.E.M.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2508, che porta modificazioni alle vigenti disposizioni sull'ordinamento e l'avanzamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi, nonchè sullo stato giuridico degli ufficiali e sottufficiali del C.R.E.M.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. **1015**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 623, relativo alla determinazione della misura della tassa di esportazione sulle cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 623, relativo alla determinazione della misura della tassa di esportazione sulle cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. **1016**.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, concernente riforma degli ordinamenti tributari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, concernente riforma degli ordinamenti tributari, con la seguente modificazione:

Al 1° comma dell'art. 8 è sostituito il seguente:

« Gli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette, tenuto conto dei dati ed elementi di cui al secondo comma dell'art. 9, stabiliscono d'accordo con le Unioni provinciali o interprovinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori e dei professionisti ed artisti, criteri e coefficienti, da servire nei riguardi di ciascuna categoria di attività produttiva, per la determinazione, in base ad elementi certi, dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 1017.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 234, riguardante l'integrazione dell'esercizio della funzione consultiva delle Corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 234, riguardante l'integrazione dell'esercizio della funzione consultiva delle Corporazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 17 giugno 1937-XV, n. 1018.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 597, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 597, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 1019.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 625, che stabilisce norme per l'assetto fiscale degli alcoli diversi dall'etilico e che introduce nella tariffa generale dei dazi doganali le modificazioni necessarie per metterla in relazione col regime degli alcoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto legge 22 aprile 1937-XV, n. 625, che stabilisce norme per l'assetto fiscale degli alcoli diversi dall'etilico e che introduce nella tariffa generale dei dazi doganali le modificazioni necessarie per metterla in relazione col regime degli alcoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 1020.

Disposizioni intese ad agevolare la trasformazione o l'ampliamento di determinati stabilimenti industriali, al fine di apportare ai relativi impianti quei perfezionamenti tecnici che siano richiesti nel prevalente interesse del Paese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È concesso, per la durata di cinque anni dalla data di applicazione della presente legge, l'esonero dal pagamento dei dazi doganali sui materiali e macchinari, che non siano normalmente, od in misura adeguata, fabbricati dalla industria

nazionale, in quanto destinati a stabilimenti industriali del quali sia stata consentita, a termini del successivo art. 2, la trasformazione o l'ampliamento, al fine di apportare ai relativi impianti quei perfezionamenti tecnici che siano richiesti nel prevalente interesse del Paese.

Art. 2.

La concessione del beneficio previsto dal precedente articolo sarà accordata ad insindacabile giudizio del Ministero delle corporazioni, di concerto con quello delle finanze, sentito l'organo di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2488, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1808, ed il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, ai quali sarà in ogni caso deferito l'esame dei progetti di ampliamento o trasformazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 3 maggio 1937-XV, n. 1021.
Nuovo regolamento per il Fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle Esattorie e Ricevitorie delle imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, concernente la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Veduto il R. decreto-legge 4 maggio 1936, n. 971, portante modificazioni all'art. 110 del testo unico di legge sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, concernente il Fondo di previdenza a favore del personale esattoriale, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 485;

Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, concernente il perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Veduti i Regi decreti-legge 13 novembre 1924, n. 1825, e 22 marzo 1928, n. 740 — portanti disposizioni relative al contratto di impiego privato — convertiti, rispettivamente, nelle leggi 18 marzo 1926, n. 562, e 29 novembre 1928, n. 2786, e modificati dalla legge 22 gennaio 1934, n. 401;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 23 giugno 1923, n. 1528, che approva il regolamento contenente le norme per il Fondo di previdenza a favore degli impiegati esattoriali, è abrogato.

Art. 2.

Sono approvate le norme regolamentari e di attuazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 4 maggio 1936, n. 971, concernenti il Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dalle Esattorie e Ricevitorie delle imposte dirette, nel testo annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Le norme di cui al precedente articolo entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per quanto riflette il versamento del contributo assicurativo e le prestazioni, le norme stesse hanno effetto dal 1° gennaio 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 149. — MANCINI.

Regolamento per la previdenza degli impiegati dipendenti dalle Esattorie e Ricevitorie delle imposte dirette.

Art. 1.

Il Fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle Esattorie e Ricevitorie delle imposte dirette — stabilito dall'art. 110 del testo unico di legge sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 maggio 1936, n. 971 — è amministrato dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale mediante il proprio Consiglio di amministrazione e uno speciale Comitato, costituito a norma dell'art. 7, n. 4, del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Tale Comitato è presieduto dal presidente dell'Istituto o, in sua vece, dal vice presidente che lo sostituisce, ed è composto inoltre di:

a) quattro consiglieri di amministrazione dell'Istituto e cioè: un rappresentante dei datori di lavoro, un rappresentante dei lavoratori, il funzionario del Ministero delle finanze ed il funzionario del Ministero delle corporazioni;

b) un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni e un rappresentante dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego;

c) un rappresentante della Federazione nazionale fascista esattori e ricevitori imposte dirette;

d) un rappresentante dell'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane;

e) un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

f) il direttore generale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Art. 2.

Il Comitato speciale:

a) provvede alla vigilanza sulla inscrizione del personale esattoriale al fondo e sul versamento dei contributi da parte dell'esattore;

b) delibera sui ricorsi riguardanti i contributi e le prestazioni, ferme restando le norme giurisdizionali vigenti in materia di controversie individuali del lavoro;

c) delibera sulle forme di assistenza previste dal fondo di mutualità di cui all'art. 35 del presente regolamento e sulle altre eventuali forme di assistenza a favore degli inscritti e loro famiglie, attuate con il concorso dei contratti collettivi di lavoro;

d) dà parere sulle questioni relative all'applicazione del presente regolamento;

e) dà parere sulla domanda di esonero da parte delle aziende esattoriali dagli obblighi loro derivanti dal presente regolamento;

f) dà parere circa le eventuali modifiche da apportare al presente regolamento;

g) dà parere sulle norme relative alla previdenza da introdursi nei contratti collettivi di lavoro;

h) dà parere in tutti i casi in cui ne sia richiesto dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto;

i) approva le norme e le condizioni per l'applicazione del presente regolamento.

I pareri di cui alle precedenti lettere d), e), f), g), debbono essere obbligatoriamente richiesti al Comitato.

Per le materie non devolute dal presente articolo alla competenza del Comitato speciale provvede il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 3.

Sono obbligatoriamente inscritti al Fondo tutti i dipendenti dalle Esattorie e Ricevitorie delle imposte dirette, compresi quelli che, pur avendo incarichi permanenti, prestano servizio intermittente.

L'obbligo della inscrizione e del versamento del contributo ricorre anche pel periodo della gestione provvisoria, delegata o di stralcio.

Sono esclusi dall'obbligo di inscrizione gli impiegati assunti per lavori di carattere eccezionale e temporaneo ai sensi dei contratti collettivi, e quelli che, giusta il disposto dell'art. 4 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sono considerati nel periodo di prova, per i quali però l'obbligo di inscrizione, se confermati, decorre dalla data di assunzione in prova.

Art. 4.

Quando l'Esattoria o Ricevitoria è gestita da un Istituto di credito che adibisca parte del suo personale a servizi cumulativi di credito e di esattoria, è escluso dalla inscrizione il solo personale adibito a tali servizi cumulativi, che risulti inscritto nel ruolo organico dell'Istituto esercente, in quanto a favore dello stesso esista un fondo di previdenza approvato a norma dell'art. 40.

Il personale adibito a servizi cumulativi, ma non inscritto nei ruoli organici dell'istituto esercente l'Esattoria o Ricevitoria, o per il quale non esista fondo di previdenza, deve essere inscritto a norma del presente regolamento per la parte di retribuzione a lui spettante in relazione al servizio esattoriale; la ripartizione della retribuzione globale fra i due servizi sarà approvata dal Comitato speciale.

Art. 5.

Il contributo individuale del 12,50 per cento di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 4 maggio 1936, n. 971, deve essere calcolato sulla intera retribuzione agli inscritti, compresi i diritti e le percentuali, la tredicesima mensilità, le eventuali indennità per caro viveri ed ogni altra indennità di carattere continuativo, fatta deduzione delle quote dei diritti e percentuali che rappresentano rimborso di spese ai sensi dei singoli contratti collettivi o regolamenti aziendali.

Nel contributo sopra indicato si intende compreso anche quello eventualmente dovuto per assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, a norma del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Quando per contratto collettivo di lavoro o regolamento aziendale è dovuta una indennità di anzianità superiore a quella di legge, il corrispondente contributo, eccedente il 12,50 per cento di cui al presente articolo, è commisurato per ogni giorno di anzianità, oltre quella di legge, al 0,18 per cento della intera retribuzione calcolata come al primo comma.

Art. 6.

Il contributo individuale è per il 4 per cento della intera retribuzione a carico dell'impiegato e per il residuo a carico del datore di lavoro.

E' fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere al versamento dell'intero contributo, con diritto di rivalsa per il recupero delle quote a carico del personale, mediante trattenuta sulle retribuzioni.

Il datore di lavoro non può esercitare il diritto di rivalsa, di cui al precedente comma, se non limitatamente al periodo di servizio cui si riferisce la retribuzione sulla quale venga operata la trattenuta.

Art. 7.

Il versamento del contributo deve essere fatto dall'esattore al fondo in rate trimestrali posticipate, non oltre i quindici giorni dalla scadenza del trimestre; in caso di ritardato versamento sono dovuti gli interessi di mora calcolati ad un saggio superiore di una unità su quello ufficiale di sconto, ed in ogni caso non inferiore al 6 per cento.

Per i compensi pagati sotto forma di percentuali e interessenze, il contributo è versato trimestralmente, con le modalità e nei termini di cui al precedente comma, sugli acconti corrisposti al personale e sui successivi saldi.

In caso di mancata inscrizione del personale, di mancato o insufficiente versamento dei contributi, si applicano le

disposizioni penali di cui al titolo VI del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Art. 8.

Durante il periodo di richiamo alle armi, per il quale l'esattore, in base a norme di legge o contrattuali, è tenuto a corrispondere in tutto od in parte la retribuzione al personale richiamato, sarà versato il contributo corrispondente.

Per il periodo di richiamo alle armi con o senza retribuzione, ma con diritto alla conservazione dell'impiego, si intende sospeso per l'inscritto il diritto alle liquidazioni per rescissione di contratto a norma dei successivi articoli 25 e 26 ed è conservato in vigore l'intero trattamento di previdenza.

Per la parte dei contributi non versata, relativa all'assicurazione mista, si applicano le disposizioni del successivo art. 27, lett. *b*).

Art. 9.

E' data facoltà agli inscritti di riscattare periodi di servizio prestati presso Esattorie e Ricevitorie anteriormente alla loro inscrizione al Fondo, versando la corrispondente riserva matematica, calcolata dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale in base alle tariffe in vigore al momento del riscatto, sulla base dello stipendio percepito nel primo mese di effettiva inscrizione e sulla misura di contributo del 10 per cento di detto stipendio.

Il periodo riscattato, per il calcolo della pensione, è considerato successivo a quello di effettiva inscrizione al Fondo; per la misura della pensione si applicano le percentuali di cui al secondo comma dell'art. 13, considerando versato per detto periodo il contributo del 10 per cento.

La stessa facoltà è concessa agli inscritti mutilati e invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti ed inscritti al Partito Nazionale Fascista, per i periodi riconosciuti utili dal R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni ed estensioni, nonchè dagli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706 (convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137).

Gli inscritti a norma del regolamento approvato con R. decreto 23 giugno 1923, n. 1528, i quali prima dell'entrata in vigore del presente regolamento hanno periodi di interruzione nella loro inscrizione, possono riscattare tali periodi con le norme indicate al primo comma.

Ai fini del riscatto lo stesso periodo di tempo non può essere fatto valere che una sola volta.

Art. 10.

La domanda documentata di riscatto deve essere presentata all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale entro un anno dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Il versamento della riserva matematica, di cui al primo comma del precedente articolo, può essere fatto dall'inscritto o in una sola volta o in un periodo non superiore ai cinque anni, in rate uguali comprensive degli interessi al saggio del 5 per cento.

In caso di prestazioni prima che sia ultimato il pagamento del capitale di riscatto, è considerato utile un minore periodo corrispondente alla parte di riserva matematica effettivamente versata.

Art. 11.

Gli inscritti ed a loro favore gli esattori da cui dipendono hanno facoltà di eseguire versamenti unici od annui, in eccedenza al contributo di cui all'art. 5, da destinarsi o ad una assicurazione pensione per invalidità e vecchiaia con le norme dell'assicurazione facoltativa, di cui al titolo IV del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, o in aumento dell'assicurazione mista sulla vita contemplata dal presente regolamento.

Art. 12.

Gli inscritti, esclusi quelli di cui all'art. 23, hanno diritto, quando cessano di prestar servizio presso Esattorie o Ricevitorie, e con le norme di cui ai successivi articoli, alle seguenti prestazioni:

1° Per i contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia:

a) ad una pensione per il caso di invalidità dopo almeno cinque anni di effettiva assicurazione, o dopo qualunque periodo se l'invalidità è dovuta a causa di servizio;

b) ad una pensione per anzianità dopo 30 anni di assicurazione con almeno 55 di età, o a 65 anni di età dopo almeno dieci di assicurazione;

c) ad una pensione per i supertisti, in caso di morte dopo la liquidazione della pensione diretta, o, se la morte avviene nello stato di attività, dopo almeno dieci anni di assicurazione, o dopo qualunque periodo se la morte è dovuta a causa di servizio.

Per raggiungere il diritto alla pensione la frazione di anno superiore ai sei mesi si considera come anno intero.

I mutilati e invalidi di guerra o della causa fascista possono liquidare la pensione per anzianità dopo venti anni di assicurazione con almeno 55 di età.

2° Per i contributi assegnati alle assicurazioni miste sulla vita, ad un capitale comprensivo della indennità per anzianità di servizio, dovuta ai termini di legge, dei contratti collettivi di lavoro o dei regolamenti aziendali.

Il contributo di cui all'art. 5 si intende assegnato per i sei decimi alle prestazioni di cui al n. 1 e per i quattro decimi a quelle di cui al n. 2.

Art. 13.

Quando la pensione è liquidata per invalidità o per anzianità la misura di essa è calcolata come segue:

a) il 16 per cento dell'importo totale dei contributi versati nei primi dieci anni di assicurazione;

b) l'8 per cento dell'importo totale dei contributi versati oltre il decimo anno;

c) le quote di concorso dello Stato, quando siano dovute, a norma del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Per il calcolo della pensione in base alle predette percentuali si considera l'intero contributo versato a norma dell'art. 5.

A favore di coloro già inscritti al Fondo all'entrata in vigore del presente regolamento, nel calcolo della pensione, sui contributi versati a norma del regolamento approvato con R. decreto 23 giugno 1923, n. 1528, si applicano, rispettivamente, le percentuali del 28 per cento per i versamenti fatti nei primi dieci anni di assicurazione e del 14 per cento per i versamenti fatti oltre il decimo anno. Per i su detti

inscritti, ai contributi versati a norma del presente regolamento si applica la percentuale di cui alla lettera *a)* del primo comma, per la sola parte che eventualmente rientri nei primi dieci anni di assicurazione.

Quando un inscritto abbia raggiunto i 30 anni di assicurazione a 55 anni compiuti di età o in età superiore, e sia continuata l'inscrizione al fondo, al momento della liquidazione della pensione la parte di questa corrispondente alle lettere *a)* e *b)* del primo comma è aumentata del 7 per cento per ogni anno intero di assicurazione oltre i suddetti limiti di durata e di età.

In caso di pensione di invalidità per causa di servizio, per un assicurato che abbia meno di 20 anni di inscrizione al fondo, il periodo mancante per raggiungere i 20 anni è calcolato supponendo per esso versato un contributo mensile pari a quello medio degli ultimi dodici mesi di servizio.

Art. 14.

Si considera invalido l'inscritto che per difetto fisico o mentale non è più in grado di disimpegnare i suoi obblighi professionali e che perciò è cessato dal servizio, purchè la sua capacità generica di guadagno sia ridotta a meno della metà di quella normale.

L'invalidità deve risultare da un certificato medico debitamente autenticato, per il quale può essere stabilito apposito formulario. L'Istituto può disporre l'accertamento della invalidità per mezzo di medici di sua fiducia.

Ogni contestazione relativa all'accertamento della invalidità è definita da un collegio di tre medici, di cui uno designato dall'Istituto, uno dall'inscritto ed il terzo scelto di comune accordo dai due o, in difetto, dal medico provinciale della Provincia ove l'assicurato ha la residenza.

L'accertamento del collegio medico è definitivo.

E' considerato invalido senza necessità di accertamenti l'inscritto che abbia compiuto i 70 anni di età.

L'invalidità o la morte si considerano dipendenti da cause di servizio quando il servizio abbia costituito la causa unica, diretta e immediata della infermità, lesione o morte.

Art. 15.

L'inscritto il quale abbia un'assicurazione obbligatoria a norma del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, anteriore alla sua inscrizione al fondo, quando liquida la pensione in base al presente regolamento ha diritto ad un supplemento annuo uguale al 20 per cento dei contributi obbligatori versati per la invalidità e vecchiaia; tale supplemento è pure reversibile alla famiglia, in caso di morte, nella misura e nei modi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 16.

Quando un iscritto possa far valere periodi di servizio presso uffici delle imposte di consumo, con corrispondente versamento di contributi allo speciale fondo di cui al regolamento approvato con R. decreto 1° febbraio 1925, n. 217, detti periodi sono ritenuti validi per conseguire il diritto alle prestazioni di cui al n. 1 dell'art. 12. Per il calcolo della quota di pensione relativo a tali versamenti, si applicano le percentuali di cui al comma 2° dell'art. 13.

Art. 17.

In caso di morte dell'inscritto dopo 10 anni di servizio utile per la pensione o del pensionato, hanno diritto ad una pensione di famiglia la vedova e i figli minorenni.

Non vi ha diritto la vedova quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per di lei colpa, o quando il matrimonio sia stato contratto dopo la cessazione dal servizio dell'inscritto, o dopo che l'inscritto abbia compiuto l'età di 50 anni e non sia di almeno due anni anteriore alla cessazione del servizio o non sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente.

Uguale diritto spetta al vedovo di donna assicurata, quando risulti la sua invalidità alla morte della moglie e la sua convivenza a totale carico della stessa.

Se la morte è avvenuta per causa di servizio, il diritto alla pensione compete qualunque sia il numero degli anni di servizio ed il tempo trascorso dal matrimonio.

La vedova perde il diritto a pensione quando passi a seconde nozze.

Quando l'inscritto non lasci superstite coniuge avente diritto a pensione, o questi muoia o perda il diritto alla pensione, questa si riserva sugli orfani minorenni legittimi, legittimati o naturali purchè riconosciuti, escluse le figlie maritate, anche se minorenni. Sono parificati ai minorenni i figli che alla morte del genitore sono stati riconosciuti permanentemente invalidi a qualsiasi lavoro.

Art. 18.

La pensione agli aventi diritto indicati nel precedente articolo è stabilita in una aliquota della parte di pensione, calcolata come all'art. 13, già liquidata o che sarebbe spettata all'inscritto al momento della morte, escluse le quote di concorso dello Stato di cui alla lettera *c)* dello stesso articolo.

In relazione al numero degli aventi diritto le aliquote sono le seguenti:

a) se vi ha diritto il solo coniuge: 50 per cento;

b) se vi hanno diritto soltanto orfani: 50 per cento per un orfano, 60 per cento per due, 70 per cento per tre, 80 per cento per quattro o più;

c) se vi hanno diritto coniuge ed orfani: 60 per cento con un solo orfano, 70 per cento con due, 80 per cento con tre o più.

Quando la quota mensile della pensione liquidata risulta inferiore alle lire 50, viene elevata a tale misura per i primi sei mesi.

Quando il coniuge o alcuni degli orfani perdono il diritto alla pensione, questa è soggetta a revisione secondo le aliquote predette ed in relazione al numero dei superstiti con diritto a pensione.

Se la morte è dovuta a causa di servizio, la pensione liquidata ai superstiti è calcolata applicando le aliquote sopra indicate alla pensione che sarebbe spettata per invalidità contratta in servizio a norma dell'ultimo comma di detto articolo, escluse le quote di concorso dello Stato.

Art. 19.

In caso di morte di un inscritto prima che per gli aventi diritto di cui all'art. 17 sia maturato il diritto a pensione, spetta agli stessi una indennità per una volta tanto pari al 45 per cento dei contributi versati, ed in ogni caso non inferiore a lire 300.

In caso di morte di un iscritto senza lasciare coniuge o figli con diritto a pensione od indennità, è liquidata in qualunque momento si verifichi la morte, al padre se in età superiore ai 65 anni od alla madre se vedova, ed in mancanza dei genitori, ai fratelli e sorelle nubili minori dei 18 anni ed a totale carico dell'inscritto, la indennità di cui al pre-

cedente comma, ma non superiore in ogni caso alla retribuzione media mensile percepita negli ultimi dodici mesi di servizio.

Art. 20.

All'inscritto che raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia, oltre la pensione, spetta il capitale garantito in assicurazione mista di cui al n. 2 dell'art. 12, pagabile alla data in cui si matura il diritto a pensione.

Tale capitale è calcolato moltiplicando il contributo annuale di cui all'art. 5 per il coefficiente stabilito in apposita tabella, relativo ad ogni età all'ingresso in assicurazione.

Le variazioni annue in aumento o diminuzione dei contributi dànno luogo rispettivamente ad aumento o diminuzione dei capitali assicurati; dette variazioni sono determinate nel modo indicato al comma precedente, in base all'età raggiunta ad ogni variazione annua.

All'inscritto che liquida la pensione d'invalidità, oltre alla pensione, spetta il pagamento del valore di riscatto del capitale garantito in assicurazione mista, pagabile alla data di liquidazione della pensione. Tale valore di riscatto è commisurato all'intera riserva matematica dell'assicurazione stessa, con un minimo del 38 per cento dei contributi totali versati qualora il riscatto avvenga nei primi cinque anni di assicurazione, e del 40 per cento dei contributi stessi, qualora il riscatto si verifichi dopo i primi cinque anni di assicurazione.

Art. 21.

L'inscritto ha facoltà di convertire tutto o parte del capitale liquidato a norma del precedente articolo in una delle seguenti forme:

a) in una rendita vitalizia ad aumento della pensione liquidata, con diritto di trasferire in caso di morte parte della stessa alla vedova ed orfani, nei modi stabiliti dagli articoli 17 e 18;

b) in una rendita vitalizia distinta senza diritto di trasferimento ai superstiti.

Art. 22.

In caso di morte dell'inscritto prima che abbia raggiunto il diritto alla pensione, spetta al coniuge ed ai congiunti non oltre il 4° grado che vivono a carico, giusta il disposto dell'art. 13 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, o in loro assenza, agli aventi diritto secondo le disposizioni del Codice civile in materia di diritto successorio, il capitale costituito con i contributi assegnati all'assicurazione mista e calcolato secondo le norme del comma 2° dell'art. 20.

L'attribuzione del beneficio del capitale suddetto può essere fatta a favore di terzi ove non esistano gli aventi diritto di cui al precedente comma, ma è sempre subordinata ai vincoli che possono derivare dalle variate condizioni di famiglia.

Ogni attribuzione di beneficio che, al momento della morte e in base alle condizioni di famiglia risultanti a tale data, fosse contraria alle disposizioni di cui ai comma precedenti, è nulla e priva di ogni effetto.

Art. 23.

Al personale già inscritto a norma dell'art. 3 del regolamento approvato con R. decreto 23 giugno 1923, n. 1528, e a quello assunto in servizio posteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, e che alla data di assunzione ha un'età superiore ai 50 anni, non si applicano le norme relative alle prestazioni stabilite dagli articoli 12 e seguenti.

I contributi versati a norma dell'art. 5 sono attribuiti alle date di versamento:

a) per i sei decimi all'assicurazione facoltativa a norma del titolo IV del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, dedotta la parte che deve essere attribuita all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, qualora l'inscritto sia alla stessa soggetto; la inscrizione nell'assicurazione facoltativa è fatta di regola nel ruolo dei contributi riservati, a meno che l'inscritto non richieda la inscrizione nel ruolo della mutualità;

b) per i quattro decimi alla capitalizzazione finanziaria al tasso del 4,50 per cento all'anno, che sarà liquidata all'inscritto o ai suoi aventi diritto, in sostituzione del capitale di cui al n. 2 dell'articolo 12.

Art. 24.

Per il personale già inscritto al fondo a norma del regolamento approvato con R. decreto 23 giugno 1923, n. 1528, e che all'entrata in vigore del presente regolamento ha età superiore ai 50 anni, per la parte dei contributi versati a norma del presente regolamento ed assegnata alle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia, valgono le disposizioni degli articoli 12 e seguenti; la parte residua viene investita in capitalizzazione finanziaria, al tasso del 4,50 per cento all'anno.

Art. 25.

L'inscritto che cessa dal prestare servizio presso Esattorie o Ricevitorie delle imposte, senza aver raggiunto il diritto a pensione, ha facoltà per la parte di prestazioni contemplata dal n. 1 dell'art. 12:

a) di continuare l'assicurazione fino al raggiungimento del diritto a pensione, salvo la facoltà di cui al comma seguente, mediante pagamento di un contributo annuo pari ai sei decimi di quello totale versato negli ultimi dodici mesi di servizio;

b) di sospendere il versamento del contributo quando siano raggiunti almeno 20 anni di assicurazione; in tal caso per il raggiungimento degli anni di assicurazione di cui alla lettera *b)* dell'art. 12, gli anni decorsi dalla sospensione si aggiungono a quelli di effettiva assicurazione.

L'inscritto che cessa dal prestar servizio presso Esattorie o Ricevitorie, o sospende dopo averla iniziata, la continuazione volontaria dell'assicurazione, come alla precedente lettera *a)* del presente articolo, qualora entro un anno dalla cessazione non riprenda servizio presso Esattorie o Ricevitorie, può richiedere il pagamento per una volta tanto di una somma pari al 55 per cento, senza interessi, dei contributi versati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e al 90 per cento, senza interessi, dei contributi versati anteriormente, in base al regolamento approvato con R. decreto 23 giugno 1923, n. 1528, previa deduzione da tale somma dei contributi dovuti per assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, corrispondenti ai periodi di servizio durante i quali l'inscritto fu soggetto a tale assicurazione e che vengono alla stessa assegnati. Tale facoltà è estesa anche al personale inscritto a norma dell'art. 3 del citato regolamento.

La domanda per l'esercizio della facoltà di cui al precedente comma, deve essere presentata non prima del 13° e

non dopo il 24° mese dalla cessazione dal servizio presso Esattorie o Ricevitorie; trascorso tale termine la riserva matematica accumulata a favore dell'inscritto con i sei decimi dei contributi, è trasferita nei ruoli dell'assicurazione facoltativa, dedotta la parte corrispondente all'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia.

Per la durata di due anni dalla cessazione dal servizio, e, in caso di rimborso di cui al comma precedente, fino alla data di presentazione della domanda, è mantenuto il diritto alle prestazioni di cui al n. 1 dell'art. 12.

Art. 26.

Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego prima che sia maturato il diritto a pensione:

1° se l'inscritto ha diritto alla indennità di anzianità a norma degli articoli 9 e 10 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, gli è liquidata una somma, comprensiva dell'indennità di anzianità ragguagliata all'intera riserva matematica dell'assicurazione mista, ma non inferiore in ogni caso al 36 per cento del cumulo dei contributi versati;

2° nel caso di dimissioni la predetta somma è corrisposta:

a) al fondo di mutualità di cui all'art. 35, se le dimissioni si verificano nel primo quinquennio di servizio;

b) per metà all'inscritto e per metà al suddetto fondo, se le dimissioni si verificano nel secondo quinquennio;

c) per intero all'inscritto se le dimissioni si verificano dopo il secondo quinquennio;

3° se il licenziamento è avvenuto per giusta causa e quindi senza diritto alla indennità di anzianità, giusta il disposto del terzo comma dell'art. 9 del citato Regio decreto-legge, la somma calcolata come al n. 1 è attribuita al fondo di mutualità.

Art. 27.

L'inscritto che cessa dal prestare servizio presso Esattorie o Ricevitorie prima di aver conseguito il diritto alla liquidazione di cui all'art. 20, e che a norma dei numeri 1 e 2 dell'art. 26 ha diritto alla intera indennità di anzianità, ha facoltà, in sostituzione della indennità stessa:

a) di continuare l'assicurazione mista di cui all'art. 12, n. 2, versando un contributo annuo pari ai quattro decimi del contributo totale versato negli ultimi dodici mesi di servizio;

b) di sospendere, per un periodo non superiore ai due anni, durante la sua comprovata disoccupazione come impiegato esattoriale, il versamento del contributo, purchè l'assicurazione sia già in vigore da almeno un biennio, nel qual caso l'assicurazione mista rimane in vigore senza alcun versamento di contributi. L'importo dei contributi non pagati, con i relativi interessi composti del 4,50 per cento, può essere versato in qualunque momento durante l'ulteriore periodo di assicurazione, ed in caso di non avvenuto versamento è trattenuto all'atto della liquidazione;

c) di richiedere in qualsiasi momento un'assicurazione liberata dall'obbligo di ulteriore versamento di contributi. In tal caso il capitale assicurato è ridotto alla misura risultante considerando come contributo unico alla data di cessazione del versamento l'intera riserva matematica.

L'inscritto ha inoltre in ogni tempo la facoltà di richiedere il pagamento del valore di riscatto calcolato nei modi stabiliti dall'art. 20, ultimo comma.

La facoltà di cui al presente articolo deve essere esercitata entro il termine di due anni dalla data di cessazione dal servizio.

Art. 28.

Per gli inscritti già in servizio presso Esattorie o Ricevitorie delle imposte alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'esattore si libera dagli obblighi ad esso derivanti per le indennità di anzianità maturate fino a tale data, mediante il versamento di un contributo unico, a totale suo carico, corrispondente a detta indennità di anzianità per il proprio personale secondo le norme di legge vigenti, o in base ai contratti collettivi di lavoro e regolamenti aziendali. Detto contributo, qualora competa all'impiegato l'indennità nella misura di legge, è determinato in ragione del 3,50 per cento della retribuzione annua, di cui all'art. 5, risultante al 1° gennaio 1937, per ogni anno di anzianità di servizio maturata alla data medesima. Qualora all'impiegato competa un'indennità superiore a quella di legge, il detto contributo è proporzionalmente aumentato.

Tale contributo può essere prelevato dai fondi di previdenza aziendali precostituiti dall'esattore, salvo patti espressi in contrario.

Il contributo unico è investito in assicurazione mista per un capitale risultante dal prodotto del suo importo per il coefficiente dell'apposita tabella. Se l'inscritto alla data di entrata in vigore del regolamento ha età superiore ai 50 anni, l'importo del contributo unico viene investito in capitalizzazione finanziaria al tasso del 5 per cento all'anno.

Art. 29.

Agli effetti delle prestazioni valgono per il contributo unico, di cui al precedente articolo, le norme stabilite nell'art. 12, parte 2ª, e seguenti.

Quando si debba provvedere a liquidazione del capitale di riscatto dell'assicurazione mista, il valore corrispondente al contributo unico di cui sopra sarà uguale alla intera riserva matematica, con un minimo pari al contributo unico stesso.

Art. 30.

Il contributo unico di cui all'art. 28 può essere versato dall'esattore in ottanta rate trimestrali posticipate costanti, comprensive del capitale e interesse, al saggio del 5 per cento.

La rateazione del contributo unico è garantita sulla liquidazione degli aggi e sulle cauzioni degli esattori. In caso di passaggio dell'Esattoria o Ricevitoria ad altro esattore, gestore o delegato, il subentrante è tenuto alla corresponsione delle rate di ammortamento residue in pagamento del contributo suddetto, con annotazione di obbligo sui capitoli speciali di appalto.

Art. 31.

Alle attività del Fondo da esso gestite è annualmente accreditato dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale l'interesse medio risultante dagli investimenti dell'Istituto.

Sono annualmente addebitate al Fondo le spese sostenute per la sua gestione; l'importo di tali spese è proposto dal Comitato speciale e deliberato dal Consiglio di amministrazione. Detto importo è ripartito in base ai contributi riscossi nell'anno, proporzionalmente alle quote assegnate alle prestazioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 12.

Art. 32.

Le assicurazioni miste sulla vita e le capitalizzazioni finanziarie contemplate nel presente regolamento sono affidate all'Istituto nazionale delle assicurazioni, con le norme e modalità che saranno approvate dal Comitato speciale e stabilite mediante apposita convenzione fra l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni assume l'operazione finanziaria relativa alla indennità di anzianità matu-

rata alla data di entrata in vigore del regolamento e garantisce la liquidazione dei capitali assicurati con il contributo unico, anche quando detto contributo è versato ratealmente.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è surrogato, per il realizzo delle rate di ammortamento del contributo unico di cui all'art. 28, nei diritti e privilegi concessi all'impiegato dall'art. 15 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, oltre alla garanzia degli aggi e sulle cauzioni degli esattori.

Le tariffe di assicurazione mista e capitalizzazione, richiamate negli articoli 20 e 28, sono approvate con decreto del Ministro per le corporazioni.

La partecipazione spettante agli assicurati dell'Istituto nazionale delle assicurazioni sugli utili annuali di gestione, per gli inscritti a norma del presente regolamento, è versata al fondo ed assegnata al fondo di mutualità di cui all'articolo 35.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni tiene, per le prestazioni ad esso affidate con il presente articolo, una gestione contabile separata dalle altre assicurazioni.

Art. 33.

Alla fine di ogni quinquennio, a partire dal 1° gennaio 1937, è compilato il bilancio tecnico del Fondo e sottoposto all'approvazione del Comitato speciale, dandone comunicazione ai Ministeri delle finanze e delle corporazioni, alle Confederazioni e Associazioni nazionali interessate.

Il Ministero delle corporazioni, sentite le organizzazioni sindacali interessate e l'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane, su proposta del Comitato speciale, può promuovere gli eventuali provvedimenti in conseguenza delle risultanze del bilancio tecnico.

Art. 34.

La pensione agli inscritti e loro aventi diritto decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dal servizio o alla morte.

Quando trattasi di inscritto cessato dal servizio prima di aver raggiunto il diritto a pensione e che abbia maturato tale diritto in base all'art. 25, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

Per quanto si riferisce alla liquidazione e al pagamento delle pensioni e dei capitali, ed alle controversie nascenti dall'applicazione del presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e relativo regolamento.

Art. 35.

Presso il Fondo è istituito a favore degli inscritti un Fondo di mutualità, al quale sono devolute le penalità di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 4 maggio 1936, n. 971, i proventi ad esso assegnati dal presente regolamento ed ogni altra attività eventuale.

Con le disponibilità del Fondo di mutualità sarà provveduto dal Comitato speciale a prestazioni di assistenza a favore degli inscritti.

Art. 36.

Il personale già inscritto al Fondo, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento ha età superiore ai 50 anni, ha facoltà di accettare le prestazioni in esso indicate o di optare per quelle stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 23 giugno 1923, n. 1528, con le modificazioni di cui all'articolo seguente, destinando alle stesse un contributo pari al 10 per cento delle retribuzioni.

In quest'ultimo caso la eccedenza di contributo oltre il suddetto 10 per cento è investita in capitalizzazione finanziaria al tasso del 4,50 per cento all'anno. La somma risultante si intende comprensiva della indennità di anzianità in dipendenza del periodo di servizio successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

La facoltà di scelta di cui al primo comma deve essere esercitata dall'inscritto entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento; trascorso tale termine, senza che sia esercitata detta facoltà, si intendono applicate le disposizioni in esso contenute.

Art. 37.

La pensione per coloro che in base al precedente articolo chiedono il mantenimento del regolamento approvato con R. decreto 23 giugno 1923, n. 1528, è liquidata per invalidità dopo 10 anni di assicurazione, od anche prima se l'invalidità è dovuta a causa di servizio, e per anzianità a 65 anni di età con almeno dieci di assicurazione.

La misura della pensione è formata come segue:

a) dal 36 per cento dei contributi destinati alle assicurazioni di pensione, versati dall'inizio dell'assicurazione per i primi dieci anni;

b) dal 18 per cento dei contributi, come sopra indicati, versati dopo il decimo anno di assicurazione;

c) dalle quote di concorso dello Stato in base al R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Se la pensione è liquidata per invalidità contratta in servizio, essa non può essere inferiore ai due quinti della media degli stipendi dell'ultimo triennio precedente la cessazione dal servizio, in base ai quali fu versato il contributo.

In caso di morte di assicurati, come sopra specificati, spetta la pensione alla vedova ed agli orfani, secondo le norme di cui agli articoli 17 e 18 del presente regolamento, quando la morte avviene dopo almeno dieci anni interi di assicurazione o per causa di servizio o dopo liquidata la pensione d'invalidità e vecchiaia.

Art. 38.

Al personale inscritto al Fondo dal 1° gennaio 1923, che cessa dal prestar servizio presso Esattorie o Ricevitorie, è data facoltà di liquidare la pensione anche prima dei 65 anni di età, ma non prima dei 55, pur non avendo raggiunto i 30 anni di assicurazione, quando possa dimostrare un periodo di servizio complessivo presso esattorie delle imposte non inferiore ai 30 anni. La misura della pensione sarà calcolata in base al solo periodo di contribuzione al fondo.

Art. 39.

La misura delle pensioni di invalidità e vecchiaia, già liquidate alla entrata in vigore del presente regolamento secondo le norme dell'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 23 giugno 1923, n. 1528, è aumentata del 20 per cento sulla parte calcolata in base alle lettere a) e b) dello stesso articolo, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il personale cessato dal servizio anteriormente alla entrata in vigore del presente regolamento, il quale alla data di cessazione aveva raggiunto i dieci anni di inscrizione al Fondo e le condizioni indicate alla lettera b) dell'art. 12, ha facoltà di chiedere la liquidazione della pensione con decorrenza dalla data di cessazione del servizio e con le norme dell'art. 7 sopra citato, aumentata successivamente come al

comma precedente. Nel caso che per tale periodo di inscrizio ne sia stata liquidata una pensione secondo le norme delle assicurazioni obbligatoria e facoltativa, questa si intende compresa nella nuova pensione, e le rate già riscosse sono dedotte dagli arretrati spettanti per la nuova liquidazione.

In caso di morte di persone che abbiano liquidato la pensione a norma dei precedenti due comma, è liquidata la pensione al coniuge ed agli orfani secondo l'art. 18 del presente regolamento.

Dalla data indicata nel primo comma, le pensioni a vedove ed orfani già liquidate a norma del regolamento approvato con R. decreto 23 giugno 1923, n. 1528, saranno modificate secondo le aliquote di cui all'art. 18 del presente regolamento e sulla base della pensione diretta aumentata del 20 per cento.

Per il personale cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, le somme attribuite all'assicurazione facoltativa, a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento approvato con R. decreto 23 giugno 1923, n. 1528, possono essere versate all'assicurato, con l'interesse del 4,50 per cento dalla data di cessazione dal servizio purchè ne sia fatta domanda non oltre i dodici mesi dalla pubblicazione del presente regolamento ed in quanto non sia già stata liquidata la pensione nell'assicurazione facoltativa.

Art. 40.

Nel caso in cui le aziende esercenti Esattorie delle imposte dirette, anteriormente alla data di pubblicazione del presente regolamento, abbiano provveduto alla previdenza del proprio personale mediante Fondi o Casse speciali, possono ottenere l'esonero dagli obblighi derivanti dal presente regolamento, sia per tutto il personale, sia per una parte di esso, a condizione che il Fondo o Cassa abbia conseguito o consegua la personalità giuridica, e che:

a) l'esonero abbia il consenso della maggioranza dei partecipanti al Fondo o alla Cassa;

b) il Fondo o Cassa conceda per invalidità, vecchiaia o morte, prestazioni non inferiori a quelle stabilite dal presente regolamento, e sia ordinato su basi tecniche;

c) la costituzione del Fondo o Cassa non consenta, senza turbarne il funzionamento, il prelevamento del contributo indicato all'art. 5;

d) sia stabilito il trasferimento al Fondo di cui al presente regolamento dell'intera riserva matematica corrispondente a ciascun iscritto, nel caso di passaggio dell'Esattoria ad altro titolare o nel caso di scioglimento del Fondo o Cassa, o per altra causa;

e) all'amministrazione del Fondo o Cassa partecipino i rappresentanti degli inscritti in numero almeno uguale ai rappresentanti dell'esattore.

La domanda di esonero deve essere presentata entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

Quando sia stato provveduto alla previdenza mediante polizza di assicurazione sulla vita, la facoltà di esonero è limitata al solo personale già munito di polizza, per il quale sia già stato chiesto ed ottenuto l'esonero a norma del regolamento approvato con R. decreto 23 giugno 1923, numero 1528, ed in quanto il contributo assegnato all'assicurazione vita non sia inferiore al 10 per cento della retribuzione stabilita dall'art. 5.

Quando sia concesso l'esonero, rimane a carico dell'esattore ed in aggiunta alle prestazioni concesse dal Fondo o Cassa o dalle polizze di assicurazione vita, l'obbligo della indennità di anzianità a norma di legge o dei contratti collettivi di lavoro. L'esattore ha facoltà di liberarsi di tale obbligo per il periodo di servizio anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, mediante versamento al Fondo del contributo indicato all'art. 28, e per il periodo posteriore mediante versamento di un contributo pari al 4 per cento delle retribuzioni stabilite dall'art. 5. I contributi in tal modo versati saranno investiti in assicurazione mista nei modi stabiliti dal presente regolamento.

Nel caso di passaggio dell'Esattoria o Ricevitoria ad altro titolare, quando sia stato concesso l'esonero dalla inscrizione al Fondo, ed in quanto l'esattore non si sia avvalso della facoltà indicata nel precedente comma, il titolare cessante è obbligato di versare al Fondo la indennità di anzianità maturata per tutto il suo personale alla data di cessazione dell'esercizio, calcolata come è indicato al primo comma dell'art. 28.

Art. 41.

Entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento l'esattore dovrà trasmettere in doppia copia l'elenco di tutto il personale in servizio da assicurare a norma di esso, con le rispettive generalità e competenze, l'anzianità di servizio maturata alla data stessa e la misura della retribuzione per il calcolo della indennità di anzianità, di cui all'art. 28.

Alla fine di ciascun trimestre solare, con il versamento del contributo, l'esattore trasmetterà pure in doppia copia l'elenco del personale in servizio durante il trimestre, con il contributo competente a ciascuno.

A ciascun inscritto sarà rilasciato un libretto di assicurazione, sul quale verrà ad ogni quinquennio registrato l'ammontare dei contributi versati, e saranno riportate le tabelle di coefficienti per l'applicazione del regolamento.

Art. 42.

Nell'ipotesi che intervengano le dimissioni o la risoluzione per giusta causa, ai sensi dell'art. 26, numeri 2 e 3, mentre sia in corso la ratizzazione di cui all'art. 30, le quote attribuite al Fondo di mutualità, ai sensi del detto art. 26, numeri 2 e 3, saranno versate in conto del debito dell'Esattoria.

In conseguenza, le singole rate trimestrali dovute dallo esattore, ai sensi dell'art. 30, saranno proporzionalmente diminuite a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla risoluzione del rapporto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

REGIO DECRETO 25 giugno 1937-XV, n. 1022.

Norme per l'esecuzione della legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2174, riguardante l'Esposizione Universale ed Internazionale indetta in Roma, per l'anno 1941-XX.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2174, con la quale venne indetta una Esposizione Universale ed Internazionale in Roma, per l'anno 1941-XX;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Ritenuta la necessità di provvedere alle norme di applicazione della legge stessa;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il commissario generale ed i commissari aggiunti costituiscono il Commissariato generale.

Art. 2.

Il commissario generale, oltre ai compiti ed alle funzioni determinate dal primo capoverso dell'art. 2 della legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2174, promuove le partecipazioni estere e nazionali all'Esposizione.

Art. 3.

I commissari aggiunti sostituiscono il commissario generale nei casi di assenza o impedimento per quanto concerne l'andamento normale del Commissariato e secondo le direttive dello stesso commissario generale.

Art. 4.

Il commissario generale può affidare ai commissari aggiunti l'espletamento di particolari funzioni. Gli incarichi dovranno risultare da apposita sua disposizione.

Art. 5.

Il commissario generale nomina un segretario generale del Commissariato.
Il segretario generale è gerarchicamente il capo di tutti gli uffici. Esso vigila sulla esecuzione delle disposizioni impartite dal commissario generale o dai commissari aggiunti e coordina l'attività di tutti i servizi dell'Esposizione.

Art. 6.

Le entrate e le spese del Commissariato generale sono comprese nel bilancio dell'Ente autonomo di cui all'art. 8 della legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2174, e sono contabilizzate in capitoli comuni secondo la natura delle entrate e delle spese.

Art. 7.

Il presidente, ai fini dell'art. 9 della legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2174, dà le direttive per la gestione patrimoniale, finanziaria ed amministrativa dell'Ente autonomo e fissa le norme da osservarsi dagli organi ed uffici dipendenti per la gestione medesima.

Art. 8.

I proventi dell'Ente autonomo, di cui alla lettera b) dell'art. 7 della citata legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2174, sono costituiti dalle entrate, dai profitti e dagli utili di qualsiasi natura che, per qualunque titolo, l'Ente potrà realizzare in conseguenza della gestione della Esposizione, come quelli per sovvenzioni e concorsi nelle spese da parte di Amministrazioni statali, parastatali e private, concessioni di terreni, diritti su vendite e manifestazioni, entrate all'Esposizione, benefici di eventuali lotterie, quote di cui al R. decreto-legge 17 febbraio 1927-V, n. 359, convertito nella legge 22 dicembre 1927-V, n. 2684, per l'uso dei biglietti ferroviari a prezzo ridotto per il viaggio di ritorno, pubblicità, vendita di oggetti, ecc.

Art. 9.

L'Ente è autorizzato a compiere tutte le operazioni che riterrà necessarie per il raggiungimento dei suoi fini, compresa la erogazione di contributi e sovvenzioni per manifestazioni o attività dipendenti dall'Esposizione e ad essa connesse.

Art. 10.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente ed è responsabile del suo andamento.

Art. 11.

Il presidente dell'Ente autonomo dispone l'assunzione del personale stabilendo le condizioni relative al trattamento economico ed allo stato giuridico.

Art. 12.

I vice presidenti dell'Ente coadiuvano il presidente e lo sostituiscono nei casi di assenza o di impedimento per quanto concerne la gestione normale dell'Ente e secondo le direttive del presidente stesso.

Art. 13.

I particolari incarichi che il presidente riterrà di affidare ai vice presidenti dovranno risultare da apposita sua disposizione.

Art. 14.

Il segretario generale del Commissariato è anche segretario generale dell'Ente presso il quale esercita compiti analoghi a quelli indicati nel precedente art. 5.

Art. 15.

Sarà costituito un Comitato dei revisori dei conti, composto di cinque membri da nominarsi rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri dell'interno, delle finanze, delle corporazioni e della cultura popolare.
Il Comitato dei revisori riferisce al presidente sulla gestione dell'Ente. Le relazioni del Comitato saranno comunicate al Ministero delle finanze ai fini dell'art. 8 della legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2174.

Art. 16.

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata a rappresentare e difendere l'Ente in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'Autorità giudiziaria, i Collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.
Gli onorari e le competenze da corrispondersi alla detta Avvocatura saranno liquidati a norma di legge a carico dell'Ente.

Art. 17.

I contratti, che, direttamente o indirettamente, interessano il patrimonio dell'Ente sono ricevuti in forma pubblica amministrativa da un funzionario dell'Amministra-

zione finanziaria, di gruppo *A*, di grado non inferiore al 9°, posto a disposizione dell'Ente.

Tale funzionario sarà dal presidente dell'Ente designato quale ufficiale rogante con l'osservanza delle norme, delle forme, e con gli effetti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Il detto funzionario avrà anche facoltà, con le norme e gli effetti della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di autenticare le firme nelle scritture private in cui intervenga, quale contraente, l'Ente autonomo per l'« Esposizione Universale di Roma », e di rilasciare le copie autentiche degli atti relativi ai contratti.

In caso di assenza o impedimento del funzionario, le suaccennate mansioni saranno esercitate da altro funzionario che abbia le qualifiche sopra indicate, da mettere temporaneamente a disposizione dell'Ente anzidetto dal Ministero delle finanze.

Art. 18.

E' esteso all'Ente autonomo « Esposizione Universale di Roma » il trattamento stabilito dalle disposizioni in vigore per le Amministrazioni statali per tutto quanto riguarda tasse, imposte, contributi e diritti di qualsiasi specie dovuti all'Erario, alla Provincia o al Governatorato di Roma.

Le Società concessionarie di pubblici servizi accorderanno all'Ente autonomo le speciali condizioni eventualmente stabilite a favore delle Amministrazioni statali.

Art. 19.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 40. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 maggio 1937-XV, n. 1023.
Approvazione dello statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano di Cormons.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2523, sull'istruzione industriale ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 3 giugno 1924-II, n. 969;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1925-III, n. 462, concernente il riordinamento della Regia scuola di tirocinio ad orario ridotto di Cormons;

Visto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070, che riordina il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Visto il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932, col quale la Regia scuola di tirocinio ad orario ridotto di Cormons, viene trasformata a decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, la Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Cormons è riconosciuta come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto della Scuola, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 6. — MANCINI.

Statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano di Cormons.

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze, allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso industriale e artigiano con la specializzazione falegnami ebanisti ed uno con la specializzazione fabbri, entrambi a durata biennale.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dalla legge 22 aprile 1932, n. 490.

Ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono e le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale in L. 148.000;

b) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

c) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Il comune di Cormons provvede ai locali e alla relativa manutenzione, al riscaldamento, all'illuminazione ed alla fornitura di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) da due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) da un rappresentante del comune di Cormons;

c) dal direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto a un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare e gli altri posti da ricoprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della citata legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle stabilite dal R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1637, e dal R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936, per l'anno scolastico 1935-36, e dai Regi decreti-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, e 19 novembre 1936-XV, n. 2063, a decorrere dall'anno scolastico 1936-37.

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole e istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia; e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle Provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero, che si estende anche alla tassa di diploma, è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere d) ed e).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di licenza è concesso a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui al comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Disposizioni transitorie.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà inquadrato ai sensi dell'art. 72 della legge stessa e del R. decreto 4 ottobre 1934, n. 1718, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

Tabella organica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano di Cormons (1).

I. - *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. Direttore con insegnamento e con obbligo della direzione dei laboratori e delle officine e della annessa scuola secondaria di avviamento professionale.	1	Gruppo *A* Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai numeri 3, 4 e 5 la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo quando l'insegnamento non venga assunto dal direttore.
2. Cultura generale (italiano, storia, geografia e cultura fascista).	1	Ruolo *B* Gruppo *A* Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della scuola.
3. Meccanica e macchine - Disegno professionale.	1	Id.	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della scuola Disegno professionale per fabbri.
4. Tecnologia - Laboratorio tecnologico.	1	Id.	—	Per fabbri.
5. Tecnologia - Disegno professionale.	1	Id.	—	Per falegnami ebanisti.
6. Matematica - Elementi di fisica e di chimica.	—	—	1	
7. Elementi di elettrotecnica.	—	—	1	
8. Religione.	—	—	1	

(1) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito col R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. - *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICHE	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Capofficina falegname ebanista.	1	Gruppo *B* Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capofficina fabbro.	1	Id.	—	
3. Segretario economo.	1	Gruppo *B* Grado 11°	—	

III. - *Personale di servizio* (1).

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidello.	1	(1) Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI.

REGIO DECRETO 19 aprile 1937-XV, n. 1024.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto dei Fratelli Ospitalieri Figli dell'Immacolata Concezione, con Casa generalizia in Roma.

N. 1024. R. decreto 19 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto dei Fratelli Ospitalieri Figli dell'Immacolata Concezione, con Casa generalizia in Roma, via della Luce, 46, e viene autorizzato il trasferimento, a favore del medesimo, di immobili del complessivo valore di L. 1.440.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 19 aprile 1937-XV, n. 1025.

Dichiarazione formale dei fini di n. 4 Confraternite della provincia di Trapani.

N. 1025. R. decreto 19 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Trapani:

1. Confraternita della Compagnia del Sacro Monte di Pietà, in Alcamo;
2. Confraternite riunite del Purgatorio e di S. Oliva, in Alcamo;
3. Confraternita di S. Eligio, in Alcamo;
4. Arciconfraternita del SS.mo Sacramento, in Partanna.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 6 maggio 1937-XV, n. 1026.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Casa della Carità », in Matera.

N. 1026. R. decreto 6 maggio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Casa della Carità » di Matera viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione provvisoria del Vescovo di Matera.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1937 - Anno XV

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1937 XV.

Autorizzazione all'Azienda autonoma della stazione di soggiorno di Levanto ad applicare speciali contribuzioni sugli spettacoli e trattenimenti pubblici.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la domanda in data 18 maggio 1936-XIV, con la quale il presidente dell'Azienda autonoma della stazione di soggiorno di Levanto in esecuzione della deliberazione adottata da quel Comitato locale in adunanza 17 stesso mese, chiede l'autorizzazione ad applicare speciali contribuzioni sui biglietti d'ingresso agli spettacoli e trattenimenti pubblici;

Considerato che i proventi dell'imposta di soggiorno e del contributo speciale di cura si sono dimostrati insufficienti a fronteggiare le spese dell'Azienda;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Giunta provinciale amministrativa di La Spezia in seduta del 10 giugno 1936-XIV;

Veduti l'art. 15 del R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, modificato col R. decreto-legge 12 luglio 1934-XII, n. 1398, nonchè gli articoli 20 e 21 del regolamento approvato con R. decreto 12 agosto 1927-V, n. 1615;

Decreta:

L'Azienda autonoma della stazione di soggiorno di Levanto è autorizzata ad applicare speciali contribuzioni sugli spettacoli e trattenimenti in misura non eccedente il sette per cento per gli spettacoli e trattenimenti pei quali il diritto erariale è applicato in misura del dieci per cento, ed il dieci per cento per gli spettacoli cinematografici e misti di varietà e cinematografo e per i trattenimenti sportivi.

Il prefetto di La Spezia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 maggio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro per l'interno*:
BUFFARINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(2148)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1937-XV.

Istituzione di una Scuola-convitto per infermiere professionali in Palermo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la domanda prodotta da S. E. il Cardinale Arcivescovo di Palermo in qualità di presidente del Comitato promotore, costituito con atto 14 ottobre 1936 per notaro Salvatore Giani di Palermo, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire una Scuola-convitto per infermiere professionali, presso il locale Ospedale civile, nonchè il riconoscimento della capacità giuridica della Scuola medesima, ai sensi degli articoli 130 e 131 del testo unico delle leggi sanitarie 27 marzo 1934, n. 1265;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore di sanità;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265; ed il regolamento 21 novembre 1929, n. 2330, per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;

Decreta:

E' autorizzata l'istituzione, presso l'Ospedale civile di Palermo, di una Scuola-convitto per infermiere professionali.

E' riconosciuta alla Scuola medesima la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento dei propri fini, e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Palermo.

Roma, addì 20 maggio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro per l'interno*:
BUFFARINI.

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI.

(2149)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1937-XV.

Proroga del termine stabilito per la riscossione del contributo sulle merci imbarcate e sbarcate istituito a favore degli Uffici del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1925, con il quale si autorizzava l'Ufficio del lavoro portuale di Livorno a riscuotere, per le spese del suo funzionamento e per le spese di vigilanza, una contribuzione di centesimi dieci su ogni tonnellata di merce imbarcata e sbarcata, limitatamente al periodo 22 giugno 1925 - 30 giugno 1926, ed i successivi decreti di proroga in data 28 giugno 1926, 25 giugno 1927, 30 dicembre 1927, 30 giugno 1928, 30 dicembre 1928, 30 dicembre 1929, 30 giugno 1930, 31 dicembre 1930, 30 giugno 1931, 30 settembre 1931, 14 giugno 1933, 13 giugno 1934, 30 giugno 1935 e 18 giugno 1936;

Visti i decreti interministeriali 4 e 18 gennaio 1926, 16, 18, 24 febbraio 1926, 4 marzo 1926, con i quali si autorizzavano gli Uffici del lavoro portuale di Savona, La Spezia, Trapani, Catania, Civitavecchia, Messina, Salerno, Siracusa, Palermo, Ancona, Porto Empedocle, Bari, Imperia e Brindisi a riscuotere il suddetto contributo fino al 20 febbraio 1927, ed i successivi decreti di proroga in data 24 febbraio 1927, 30 dicembre 1927, 30 giugno 1928, 30 dicembre 1928, 30 dicembre 1929, 30 giugno 1930, 31 dicembre 1930, 30 giugno 1931, 30 settembre 1931, 14 giugno 1933, 13 giugno 1934, 30 giugno 1935 e 18 giugno 1936;

Visto il decreto interministeriale 15 settembre 1928, con il quale si autorizzava l'Ufficio del lavoro portuale di Cagliari a riscuotere il predetto contributo limitatamente al periodo 1° ottobre 1928 - 31 dicembre 1928, ed i successivi decreti di proroga in data 30 dicembre 1928, 30 dicembre 1929, 30 giugno 1930, 31 dicembre 1930, 30 giugno 1931, 30 settembre 1931, 14 giugno 1933, 13 giugno 1934, 30 giugno 1935, e 18 giugno 1936;

Visto il decreto interministeriale 30 dicembre 1929, con il quale si autorizzavano gli Uffici del lavoro portuale di Porto S. Stefano, Molfetta, Barletta, Fiume, Torre Annunziata, Ravenna, Reggio Calabria, Taranto e Castellammare di Stabia a riscuotere il suddetto contributo limitatamente al periodo 1° febbraio 1930 - 30 giugno 1930, ed i successivi decreti di proroga 30 giugno 1930, 31 dicembre 1930, 30 giugno 1931, 30 settembre 1931, 14 giugno 1933, 13 giugno 1934, 30 giugno 1935 e 18 giugno 1936;

Visto il decreto interministeriale 20 gennaio 1932, col quale si autorizzava l'Ufficio del lavoro portuale di Trieste a riscuotere il contributo di centesimi cinque per ogni tonnellata di merce imbarcata e sbarcata limitatamente al periodo 1° gennaio 1932 - 30 giugno 1933 ed i successivi decreti di proroga 14 giugno 1933, 13 giugno 1934, 30 giugno 1935 e 18 giugno 1936;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine per la riscossione del contributo di centesimi dieci per ogni tonnellata di merce imbarcata e sbarcata nei porti di Livorno, Savona, La Spezia, Trapani, Catania, Civitavecchia, Messina, Salerno, Siracusa, Palermo, Ancona, Porto Empedocle, Bari, Imperia, Brindisi, Cagliari, Porto S. Stefano, Molfetta, Barletta, Fiume, Torre Annunziata, Ravenna, Reggio Calabria, Taranto e Castellammare di Stabia, e di centesimi cinque per ogni tonnellata di merce imbarcata e sbarcata nel porto di Trieste è prorogato al 30 giugno 1938.

Roma, addì 16 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

(2188)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1937-XV.

Determinazione dei premi da assegnare ai venditori di prodotti serici per i prodotti venduti nel mese di gennaio 1937-XV.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455, col quale vennero stabilite provvidenze a favore della produzione serica nazionale della campagna 1936;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1936-XIV, registrato alla Corte de' conti il 22 giugno stesso, registro 2, foglio 166, col quale vennero stabilite le norme per l'attuazione del R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455;

Sentito l'Ente Nazionale Serico;

Decreta:

I premi da assegnare ai venditori di prodotti serici di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455, per i prodotti venduti nel mese di gennaio 1937, sono fissati nella misura seguente:

Tessuti, velluti, tulli, crespi, maglie, calze:

a) allo stato greggio:

Seta . . . . L. 1.20

b) allo stato tinto e finito:

Seta . . . . L. 3.70
Filati di doppio . . . . » 0.20
Schappe . . . . » 2.20

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(2212)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1937-XV.

Determinazione dei premi da assegnarsi ai venditori di prodotti serici per i prodotti venduti nel mese di dicembre 1936-XV.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455, col quale vennero stabilite provvidenze a favore della produzione serica nazionale della campagna 1936;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno stesso, registro 2, foglio 166, col quale vennero stabilite le norme per l'attuazione del R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455;
Sentito l'Ente Nazionale Serico;

Decreta:

I premi da assegnare ai venditori di prodotti serici di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455, per i prodotti venduti nel mese di dicembre 1936, sono fissati nella misura seguente:

Filati:

Seta tratta greggia semplice . . . . . L. 0.80
Seta tratta greggia addoppiata o torta . . » 3.30
Seta tratta tinta . . . . » 3.30
Filati di doppio, greggi, ritorti tinti . . » 0.30
Filati di cascami di seta (schappe) greggi e tinti . . . . » 0.50
Filati di pettenuzzo o roccadino (bourette) greggi e tinti . . . . » 0.10

Fili da cucire:

di seta . . . . L. 3.30
di cascami di seta . . . . » 0.50

Tessuti, velluti, tulli, crespi, maglie, calze:

a) allo stato greggio:

Seta . . . . L. 5.80
Filati di doppio . . . . » 2.30
Schappe . . . . » 3.50
Bourette . . . . » 0.10

b) allo stato tinto e finito:

Seta . . . . L. 8.30
Filati di doppio . . . . » 4.30
Schappe . . . . » 6.50
Bourette . . . . » 1.10

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1937 . Anno XV

Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(2211)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di mandato di pagamento (Debito pubblico).

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 121.

Si rende noto che è andato smarrito il mandato di pagamento n. 1135-1113 di L. 10.000 emesso dalla Ragioneria centrale presso la Direzione generale del Debito pubblico in data 8 febbraio 1937-XV e pagabile presso la Sezione di Regia tesoreria provinciale di Modena a favore di Vallari Carlo fu Vincenzo, domiciliato in Modena, per rimborso del certificato di credito all'ordine 5 % n. 207, emesso per effetto del R. decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60.

Si diffida pertanto chiunque l'avesse rinvenuto o dovesse rinvenirlo, a presentarlo od a farlo pervenire subito alla Direzione generale del Debito pubblico; in caso contrario, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso senza opposizione, si emetterà, ai sensi dell'art. 485 del vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato, altro mandato in sostituzione di quello smarrito.

Roma, addì 28 giugno 1937 - Anno XV.

Il direttore generale: POTENZA.

(2179)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per conversione e tramutamento di certificato del consolidato 5 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 122.

E' stata chiesta la conversione in P. R. 3,50 % ed il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del Cons. 5 % n. 32480 per la rendita annua di L. 115, intestato a Paoloni Filippo di Sebastiano, domiciliato a New York.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 28 giugno 1937 - Anno XV.

Il direttore generale: POTENZA.

(2178)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per tramutamento di certificato di rendita consolidato 3,50 % (1907).

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 123.

E' stato chiesto il tramutamento al portatore del certificato di rendita Cons. 3,50 % (906) n. 783058 di L. 31,50 intestato a Cerinotti Teresa di Tranquillo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Germignaga (Como).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni, sarà dato corso all'operazione richiesta, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 28 giugno 1937 - Anno XV.

Il direttore generale: POTENZA.

(2180)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

27ª Estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto di 1ª e di 2ª categoria.

Si notifica che nel giorno di lunedì 2 agosto p. v., alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 27ª estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto, di prima e seconda categoria, create con la legge 15 maggio 1910, n. 228.

Le obbligazioni da estrarre, secondo la tabella di ammortamento, sono 6680 per ciascuna delle due categorie.
I numeri delle obbligazioni estratte saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

(2218) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Laboremus », con sede in Marigliano (Napoli), costituita il 30 marzo 1924 con atto del notaio Giovanni D'Alessandro, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministero delle corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione e comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(2136)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della natura di Consorzio di miglioramento fondiario al Consorzio idraulico di scolo « Roncoferraro » (Mantova).

Con decreto Ministeriale in data 21 giugno 1937-XV, n. 2277, è stata riconosciuta la natura di consorzio di miglioramento fondiario del Consorzio idraulico di scolo « Ronconferraro » con sede in Mantova e sono state approvate le modifiche dello statuto dell'ente medesimo, deliberate nell'assemblea generale del 28 febbraio 1937-XV.

(2152)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 145

Media dei cambi e dei titoli

del 6 luglio 1937-XV

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,05
Francia (Franco)	73,20
Svizzera (Franco)	434 —
Argentina (Peso carta)	5,755
Austria (Shilling)	3,56
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,29
Danimarca (Corona)	4,1985
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,726
Olanda (Fiorino)	10,45
Polonia (Zloty)	360,50
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,849
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	71,625
Id. 3,50 % (1902)	70,125
Id. 3,00 % (Lordo)	52,875
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,20
Rendita 5 % (1935)	91,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,825
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,25
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,35
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,525
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,475
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,40

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a trenta posti di allievo ufficiale della Milizia nazionale forestale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, con cui venne istituita la Milizia nazionale forestale e successive modificazioni;
Visto il regolamento per la M. N. F. approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;
Visti i Regi decreti-legge 24 maggio 1932, n. 625, e R. decreto 23 giugno 1932, n. 829, relativo al reclutamento degli ufficiali della M. N. F.;
Visti i Regi decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227, e R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 237 di detto mese;
Visto i propri decreti 6 febbraio 1937-XV e 5 aprile stesso anno, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 16 febbraio e 8 aprile 1937-XV, riguardanti il concorso a n. 30 posti di capi manipolo della M. N. F.;
Considerato che tale concorso è andato deserto;
Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 settembre 1936-XIV, n. 7146.13/1.3.1;
Sentito il Comando generale della Milizia;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli a n. 30 posti di allievo ufficiale della Milizia nazionale forestale, da conferire ai giovani che abbiano superato tutti gli esami del primo biennio di una delle Facoltà agrarie delle Regie università, e siano riconosciuti in possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

Art. 2.

Gli aspiranti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Comando della Milizia nazionale forestale — la domanda su carta da bollo da L. 6 (anche se di povertà comprovata), corredata dai seguenti documenti, redatti pure su carta da bollo e debitamente legalizzati:

a) certificato di data non anteriore a quella della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, attestante l'iscrizione al P. N. F., od ai Gruppi universitari fascisti, od ai Fasci giovanili da almeno un anno, con l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della iscrizione. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista o dal Gruppo universitario o da quello del Fascio giovanile provinciale di combattimento. Gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero; detto certificato può altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero. Tali certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Ministro di Stato, o del Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P. N. F. dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del P. F. S e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza;

b) copia dell'atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente, alla data della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, abbia compiuto il 21° anno e non oltrepassato il 26° anno di età; questo limite è aumentato di 5 anni per coloro che

abbiano partecipato alle operazioni militari in A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936. Per gli iscritti senza interruzione al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, detti limiti sono aumentati di quattro anni. Per i decorati al valor militare il limite di età è portato a 39 anni;

c) certificato di stato libero di data non anteriore di due mesi a quella della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, comprovante che l'aspirante non sia ammogliato nè vedovo con prole;

d) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore di due mesi a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) certificato di soddisfatto obbligo di leva militare o di iscrizione nelle liste di leva. Gli ex combattenti ed i benemeriti della causa nazionale dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante le operazioni militari in A. O., e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi e di quelle fasciste.

f) certificato medico, in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* rilasciato da un ufficiale medico della M. N. F., vistato dall'ufficiale comandante del reparto della Milizia stessa dal quale risulti che l'aspirante è immune da infermità o da imperfezioni fisiche, è idoneo ad incondizionato servizio militare; ha la statura non inferiore a metri 1,64, ed ha l'acutezza visiva normale cioè il « visus » deve permettere di distinguere, senza uso di lenti, tutti i caratteri di prova dei comuni ottotipi (De Weker - Snellen - Baroffio) alla distanza di cinque metri;

g) certificato di buona condotta morale e politica, vidimato dall'Autorità prefettizia, di data non anteriore di mesi due a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale;*

h) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore di due mesi a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale;*

i) certificato dal quale risulti di aver superato tutti gli esami del primo biennio di una delle Facoltà agrarie delle Regie università, con l'indicazione dei punti riportati in ciascun esame;

l) fotografia di data recente con la firma del concorrente autenticata dal podestà o da un notaio;

m) tutti i documenti che il candidato riterrà opportuno di allegare alla domanda per comprovare gli eventuali servizi prestati e la sua attività professionale.

Il termine di presentazione dei documenti sopra elencati, per i soli residenti nelle Colonie italiane, è elevato a giorni 90 dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

E' in facoltà del Ministero di concedere all'aspirante un termine non superiore a dieci giorni per regolarizzare qualche documento riconosciuto irregolare nella forma o agli effetti del bollo.

Art. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, anche su proposta del Comando generale della M. V. S. N., può, con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso a qualsiasi aspirante.

Art. 5.

Prima dell'esame dei titoli di cui il seguente art. 7 i candidati saranno sottoposti a visita medica presso il Comando della Milizia nazionale forestale in Roma da parte del dirigente il servizio sanitario della M. N. F., per accertare la loro incondizionata idoneità fisica al servizio nella Milizia nazionale forestale.

La non idoneità comporta la esclusione definitiva dal concorso.

Contro il risultato di tale visita medica non è ammesso ricorso o visita superiore.

Art. 6.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste nominerà la Commissione incaricata di esaminare i titoli presentati dai candidati, dichiarati idonei alla visita medica, e di esprimere, in modo insindacabile, il giudizio per la loro ammissione al corso.

Art. 7.

La Commissione, di cui all'art. 6, procederà collegialmente all'esame dei titoli presentati dai candidati a senso dell'art. 2 ed esprimerà il giudizio complessivo sui titoli stessi con punto di merito da 18 a 30 risultante dalla media dei voti conferiti da ciascuno dei suoi membri.

Art. 8.

Del procedimento dell'esame dei titoli sarà compilato un processo verbale al quale verrà unito uno specchio, che dovrà contenere, per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) la media dei punti conseguiti nelle varie materie, come è prescritto dalla lettera i) dell'art. 2 del presente bando;

b) il punto di merito per i titoli presentati;

c) la media dei punti di cui alle precedenti lettere a), b);

d) il ruolo di classificazione di ciascun concorrente.

Art. 9.

La Commissione, in base alle suddette classificazioni, formerà, con criterio inappellabile, la graduatoria dei vincitori.

Art. 10.

Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso dovranno compiere un biennio di istruzione scientifica, tecnica e militare.

Il corso di istruzione scientifica e tecnica è quello del secondo biennio per la laurea in scienze forestali, istituito presso la Facoltà agraria e forestale della Regia università di Firenze, ai sensi del R. decreto 7 maggio 1936, n. 882, e del R. decreto 1° ottobre 1936, n. 2475, che gli allievi hanno obbligo di frequentare sostenendo gli esami delle materie costituenti il corso stesso.

Il corso di istruzione militare si svolgerà contemporaneamente presso la Scuola di applicazione militare della M. N. F. di Firenze.

Art. 11.

Gli allievi ufficiali della M. N. F., prima di conseguire la nomina a capo manipolo in servizio permanente effettivo debbono:

a) conseguire la laurea in scienze forestali;

b) superare tutte le materie dell'apposito programma di insegnamento militare.

Art. 12.

Gli allievi ufficiali, all'atto della loro ammissione alla Scuola di applicazione della Milizia nazionale forestale, dovranno sottoscrivere regolare atto di arruolamento nella Milizia ed assumere una speciale ferma della durata di cinque anni.

Per quanto riflette gli obblighi militari di leva, sono ad essi applicabili tutte le norme contenute nel regolamento della M. N. F., approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997.

Art. 13.

Durante la permanenza ai corsi, gli allievi sono soggetti a tutte le norme disciplinari in vigore per gli appartenenti alla M. N. F. nonchè alle altre contenute nell'apposito Regolamento interno della Scuola ed a quelle speciali, di cui al R. decreto 23 giugno 1932, n. 829.

Art. 14.

Gli allievi ufficiali delle M. N. F. vestiranno una divisa confezionata con lo stesso panno e alla stessa foggia prescritti per gli ufficiali della Milizia forestale. La divisa stessa non avrà alcun distintivo di grado, ad eccezione di un galloncino di oro alto mm. 6 da applicarsi per tutta la lunghezza dell'orlo esterno del bavero della giubba, che sta ad indicare la loro qualifica di allievo ufficiale della M. N. F.

Art. 15.

Gli allievi saranno accasermati, gratuitamente, negli stessi locali ove ha sede la Scuola di applicazione militare della Milizia nazionale forestale.

Art. 16.

Per la durata del corso (due anni) scientifico, tecnico e militare agli allievi ufficiali verrà corrisposto un assegno lordo di L. 6000 (seimila) da riscuotersi in 12 rate mensili uguali.

Art. 17.

Agli allievi ufficiali sarà distribuito il libretto ferroviario.

Art. 18.

Le spese per il vitto, il vestiario, la pulizia personale, nonchè le altre spese inerenti all'acquisto di libri scolastici, tasse, oggetti di cancelleria e viaggi d'istruzione sono a carico degli allievi.

Roma, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: Rossoni.

(2195)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso a 50 posti di aspirante ispettore nel ruolo degli ufficiali del Corpo della polizia coloniale (gruppo A).

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i Servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione di 50 aspiranti ispettori nel ruolo degli ufficiali del Corpo della polizia coloniale (gruppo *A*).

Art. 2.

Gli aspiranti a detti posti debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze economiche e commerciali, conseguito presso una delle Università o uno degli Istituti superiori Regi o liberi del Regno, e di avere conseguito la nomina ad ufficiale delle Forze armate dello Stato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6, dovrà essere presentata al Ministero dell'Africa Italiana Direzione generale del personale - debitamente documentata, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno ad inviarla al Ministero. Detti aspiranti, nonchè quelli che risiedono all'estero, potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda, ma in ogni caso almeno 15 giorni prima dell'inizio degli esami.
La data di arrivo della domanda e dei documenti, che siano successivamente inviati a termine del presente comma, è stabilita dal bollo a calendario apposto dal competente ufficio del Ministero o dei Governi coloniali.
La domanda, scritta e firmata dagli aspiranti, dovrà contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi colonia e se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue, specie di quelle in uso nelle Colonie italiane, intendono sostenere; nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:
1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 20 anni.
Il limite massimo di età è stabilito in anni 30 alla data del presente decreto, ed è elevato a 35 per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ed a 39 per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra, per gli invalidi di guerra e per la causa nazionale e per quelli di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.
Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa nazionale che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni.
Si prescinde dal limite massimo di età:
a) per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegati civili statali di ruolo;
b) per gli aspiranti impiegati civili non di ruolo che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;
2° certificato, su carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti civili e politici.
Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;
3° certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data (anno, mese e giorno) dell'iscrizione, rilasciato, in carta da bollo da L. 4, dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio. In tale certificato dovrà risultare se il candidato, dalla data predetta, abbia mantenuto o meno, ininterrottamente, la sua iscrizione.
Detto documento non occorre, naturalmente, per i concorrenti che abbiano presentato l'attestazione di iscrizione ai Fasci di combattimento di cui al seguente n. 7.
Per gli italiani non regnicoli il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero tiene luogo del certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista purchè esso sia rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero, e sia vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso; tale ratifica è necessaria solo nel caso che si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.
I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
4° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;
5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;
6° certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, da un medico militare in s. p. e. che all'uopo l'interessato dovrà far richiedere dal prefetto competente, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica che gli permetta di affrontare qualsiasi clima; di avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in un corpo organizzato militarmente ed esplicante la sua attività nelle Colonie e di essere immune da difetti o imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio e che la statura non sia inferiore a metri uno e centimetri sessantotto.
I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.
L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;
7° stato di servizio militare.
Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.
Gli invalidi di guerra e quelli per la causa nazionale dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze Direzione generale delle pensioni di guerra.
Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera Nazionale per gli orfani di guerra, debitamente legalizzato dal prefetto.
Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa nazionale di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, i quali risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto. Per gli italiani non regnicoli e per quelli che risiedono all'estero, detto certificato di iscrizione al Partito, da rilasciarsi in conformità di quanto è

specificato nel n. 3, terzo comma, deve anche esso essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice-segretari del Partito;

8° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia autentica del diploma stesso, debitamente legalizzata;

10° fotografia di epoca recente (formato tessera senza copricapo), con la firma dell'aspirante, legalizzata dal podestà o da un notaio.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto; e quelli di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 8 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte dell'autorità giudiziaria competente o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi e produrre i documenti di cui ai numeri 3, 6, 7, 8, 9 e 10 del predetto articolo, insieme a copia, nella prescritta carta bollata, del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2 e 5 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dall'art 4 per il requisito dell'età.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno direttamente al Ministero e di quelle che saranno presentate ai Governi coloniali dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 9.

Gli esami consteranno di tre prove scritte e di una prova orale e verteranno sulle materie indicate nel seguente programma:

1. Codice civile (disposizioni preliminari e libro primo).
2. Codice penale e Codice di procedura penale.
3. Principî di diritto coloniale italiano (legislazione coloniale istituzioni giuridiche islamiche, istituzioni giuridiche dell'Etiopia).
4. Storia della colonizzazione dell'Africa.
5. Ordinamenti politico-amministrativi e ordinamenti di polizia delle Colonie italiane.
6. Principî di legislazione corporativa.
7. Geografia fisica politica ed economica riferita al Continente Africano ed al prossimo Oriente Asiatico.
8. Lingua francese.

Le prove obbligatorie scritte verteranno sulle materie di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4.

La prova orale su tutto il programma.

Esami facoltativi:

Traduzione scritta di un brano semplice dall'italiano in una delle lingue in uso nelle Colonie italiane, od in una delle seguenti lingue estere: inglese, tedesco, greco moderno, turco, russo.

Gli esami orali verteranno sulla lettura e traduzione in italiano di un brano semplice (stampato) di una delle lingue parlate in una delle Colonie italiane e sulla lettura e traduzione in italiano di un brano di una delle seguenti lingue: inglese, tedesco, greco moderno turco, russo.

Per le prove facoltative il concorrente può limitarsi o a quella scritta o a quella orale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale, e purchè siasi raggiunta la votazione di sei, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua che il candidato mostrerà di conoscere in modo di poterla parlare e scrivere correttamente e mezzo punto se la prova è limitata o a quella scritta o a quella orale.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che avranno ottenuto almeno 35 punti su 50.

Art. 11.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'Africa Italiana, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XIII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

I posti messi a concorso saranno conferiti come segue:

1° tre quarti ai candidati risultanti idonei che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

2° un quarto, oltre quelli che eventualmente restassero disponibili nei primi tre quarti, come appresso:

a) sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale;

b) in ragione della metà dei rimanenti posti ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano ex combattenti e che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, oppure siano orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale (in quanto non risulti possibile l'assegnazione totale della predetta quota agli ex combattenti ed ai fascisti);

c) per l'altra metà, unitamente a quelli di cui alle lettere *a*) e *b*) che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati compresi nella graduatoria degli idonei.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, aspiranti ispettori e presteranno per un periodo di sei mesi, servizio di prova e di tirocinio presso il Ministero dell'Africa Italiana o nelle Colonie.

Il giudizio del Consiglio di amministrazione, per l'ammissione in carriera, sarà pronunciato in base al risultato del servizio di prova e di tirocinio: questo potrà essere prolungato di sei mesi per un secondo giudizio definitivo per gli aspiranti ispettori giudicati non idonei; ma in tal caso questi perderanno il proprio turno di anzianità rispetto a coloro che otterranno, dopo sei mesi, la nomina stabile.

Durante il periodo di aspiranti ispettori sarà loro corrisposto l'assegno mensile di L. 800 lorde da assoggettare alle riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, e da aumentare ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste, più l'indennità di servizio speciale per il Corpo della polizia coloniale di L. 3000 annue lorde da assoggettare alle riduzioni di cui ai predetti decreti-legge nn. 1491 e 561.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, durante il periodo di aspiranti ispettori, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse già provvisto, la eventuale aggiunta di famiglia ed il supplemento di servizio attivo.

Agli aspiranti ispettori destinati in Colonia compete, oltre l'assegno mensile, l'indennità di servizio speciale e la eventuale aggiunta di famiglia, anche l'indennità coloniale nella misura stabilita dalle norme in vigore, sulla base dello stipendio iniziale del grado 11°.

Ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, gli aspiranti ispettori saranno nominati di ruolo con la qualifica di ispettore aggiunto (e con la qualifica militare di sottotenente), con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A* del Corpo della polizia coloniale.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che dovessero rendersi disponibili entro sei mesi dall'applicazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 15.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un consigliere di Stato, presidente;
b) del direttore generale capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana;
c) del capo della polizia coloniale;
d) di due docenti ordinari di Università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingue estere la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato di lingua francese ed un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare l'esperimento.

Per le lingue in uso nelle Colonie italiane, in luogo dell'insegnante di dette lingue, la Commissione può aggregarsi un interprete di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana.

Per le istituzioni giuridiche islamiche e dell'Etiopia, la Commissione può aggregarsi un esperto di tali discipline.

Un ufficiale di polizia coloniale di grado 6° esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Per la valutazione dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Art. 16.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro per l'Africa Italiana: LESSONA.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(2196)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso a 8 posti di direttore didattico delle scuole elementari dell'Africa Italiana.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Veduto il R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737;
Veduto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1927-V, n. 207;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli a otto posti di direttore didattico delle scuole elementari dell'Africa Italiana.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso solo i direttori didattici governativi (gruppo *B*, grado 10°).

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande in carta bollata da L. 6 debbono pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Ispettorato per le Scuole e i servizi archeologici) entro il 31 agosto 1937-XV.

Nelle domande debbono essere esattamente indicati: il nome e cognome, la dimora del candidato e il luogo dove intende gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso e restituiti i titoli.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

1° atto di nascita su carta legale da L. 8, debitamente legalizzato;

2° certificato medico, debitamente legalizzato, di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente decreto, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di direttore e da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri, e che è idoneo a sopportare il clima coloniale;

3° stato di famiglia rilasciato dal podestà del luogo di residenza e debitamente vistato;

4° certificato rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento;

5° ritratto fotografico del concorrente, con la firma autentica di lui vidimata dal podestà;

6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

7° elenco, in carta libera, dei documenti e titoli presentati.

Art. 4.

I concorrenti potranno inviare anche le loro pubblicazioni e quei titoli che riterranno opportuni presentare a prova di eventuali particolari attitudini al servizio nelle scuole coloniali.

Art. 5.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno al Ministero dopo scaduto il termine stabilito dall'avviso di concorso e quelle non corredate da tutti i documenti richiesti.

Art. 6.

I concorrenti debbono dichiarare di essere disposti a raggiungere la sede entro il termine che verrà loro indicato, e assumere impegno di rimanere nell'Africa Italiana non meno di un triennio.

Debbono indicare altresì se e quali persone di famiglia li seguiranno.

Art. 7.

I vincitori del concorso, prima di essere assunti, verranno sottoposti ad una visita medico-collegiale, che accerti la loro piena idoneità ad esercitare in Africa Italiana l'ufficio di direttore didattico.

Art. 8.

I vincitori del concorso che verranno assunti quali direttori didattici delle scuole elementari dell'Africa Italiana, continueranno ad appartenere per tutti gli effetti al ruolo a cui appartengono nel Regno.

Ad essi verrà fatto il trattamento economico stabilito per il personale in servizio civile in Africa Italiana, trattamento che importa, oltre allo stipendio ed alle indennità speciali stabilite per i direttori didattici del Regno a norma delle leggi vigenti, una indennità coloniale pari, in Libia, a tre parti dello stipendio, nel Governatorato di Addis Abeba e nei Governi dell'Amara e dell'Harar a uno stipendio e, temporaneamente, a uno stipendio e un quarto, nel Governo della Somalia e dei Galla e Sidama a uno stipendio e un quarto e temporaneamente a uno stipendio e sette dodicesimi.

Verrà inoltre concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di equipaggiamento di L. 708 nette.

Il servizio prestato in Africa Orientale verrà valutato, agli effetti degli aumenti di stipendio, per i primi due anni il doppio per i successivi con il vantaggio di un terzo e, agli effetti della pensione nello stesso modo, ma con la riserva di cui all'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2430.

I Regi provveditori agli studi e i presidi degli istituti di istruzione media sono invitati a dare la più diffusa pubblicità anche a mezzo della stampa, al presente bando.

Roma, addì 20 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: LESSONA.

(2197)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte dei concorsi a posti di ingegnere e di geometra in prova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti i decreti Ministeriali 5 novembre 1936-XV, con i quali sono stati banditi i concorsi pubblici per esami a 12 posti di ingegnere in prova e a 16 posti di geometra aggiunto in prova del Genio civile;

Decreta:

E' approvato il seguente diario delle prove scritte dei concorsi, banditi con decreti Ministeriali 5 novembre 1936-XV per assunzioni nei gradi iniziali dei ruoli degli ingegneri (gruppo *A*) e dei geometri (gruppo *B*) del Reale corpo del Genio civile;

a) concorso a 12 posti di ingegnere in prova: 16, 17, 18 e 19 luglio 1937-XV;

b) concorso a 16 posti di geometra aggiunto in prova: 29, 30 e 31 luglio 1937-XV.

Roma, addì 24 giugno 1937 Anno XV

(2194) *Il Ministro*: COBOLLI-GIGLI.

REGIA PREFETTURA DI BERGAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Visti gli atti relativi al concorso a n. 5 posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo, indetto in data 31 dicembre 1935-XIV;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice in data 21 maggio 1937-XV;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Bergamo:

1. Borroni Vittore (56,02);
2. Perolari Santino (52,27);
3. Rossi Salvatore (49,43);
4. Vanoncini Gian Antonio (48,97);
5. Ciceri Giuseppe (48,86);
6. Canuso Vittorio (48,10);
7. Tasso Guglielmo (47,95);
8. Zanetti Giulio (47,61);
9. Campo Guido (47,04);
10. Braghetta Marcello (46,97);
11. Guerrisi Domenico (46,84);
12. Gilberti Guido (46,70);
13. Samaja Rubino (46,36);
14. Cristiani Giovanni (44,09);
15. Cairone Alfredo (43,86);
16. D'Ambrosio Vincenzo (43,40);
17. Rolla Antonio (41,47);
18. Di Giuseppe Francesco (41,36) orfano di guerra.
19. Locatelli Giacomo (41,36);
20. Vergani Carlo (40,47);
21. Galeazzi Luigi (39,31);
22. Turchetti Aldo (37,72);
23. Bonaschi Mario (37,38);

Tale graduatoria sarà pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 23 del sopracitato R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Bergamo, 21 maggio 1937 - Anno XV

Il prefetto: GIUSEPPE TOFFANO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Visti gli atti relativi al concorso a numero 5 posti di medico condotto vacanti in provincia di Bergamo, indetto in data 31 dicembre 1935-XIV;

Viste le domande dei concorrenti circa l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Visto il decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso secondo l'ordine della graduatoria, ed ai medesimi sono assegnate le sedi sotto indicate secondo l'ordine di preferenza dai concorrenti stessi indicato:

1. Borroni dott. Vittore, per la condotta di Romano Lombardo;
2. Perolari dott. Santino, per la condotta di Nembro;
3. Rossi dott. Salvatore, per la condotta di Pontida;
4. Vanoncini dott. Gian Antonio, per la condotta di Villongo;
5. Ciceri dott. Giuseppe, per la condotta di Schilpario.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi degli art. 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Bergamo, 21 maggio 1937 - Anno XV

(2156) *Il prefetto*: GIUSEPPE TOFFANO.

REGIA PREFETTURA DI FIRENZE

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visti i verbali della Commissione giudicatrice delle concorrenti ai posti di levatrice condotta vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1935;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria espressa in centesimi:

1. Elmi Ione di Guido . . . . . . con punti 71,56
2. Pratella Norma fu Celso . . . . » 56,66
3. Parrini Palmira nei Viviani . . . . » 56,41
4. Becucci Anita di Ezio . . . . » 55,37
5. Margheri Cesarina di Giuseppe . . . » 54,16
6. Lippi Isabella fu Gino . . . . » 53,59
7. Martinelli Fosca fu Ernesto . . . . » 52,81
8. Ulivi Renata nei Beatini . . . . » 52,62
9. Iacopini Elisa di Giovanni . . . . » 52,06
10. Fontanini Fosca nei Doveri . . . . » 48,50
11. Batistini Margherita di Pietro . . . » 46,59
12. Brunetti Angiola di Giovanni . . . » 44,25

La presente graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi all'Albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Firenze, addì 28 giugno 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il proprio decreto di pari data e numero col quale si approva la graduatoria a 5 posti di levatrice condotta vacanti in questa provincia al 30 novembre 1935;

Visto l'ordine della graduatoria e le sedi indicate dalle concorrenti nelle rispettive domande;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate concorrenti sono dichiarate vincitrici al posto di levatrice condotta nel Comune rispettivamente indicato per ognuna:

1° Elmi Ione di Guido Borgo S. Lorenzo.
2° Pratella Norma fu Celso - Carmignano.
3° Parrini Palmira nei Viviani di Pietro - Montalone (1ª condotta).
4° Becucci Anita di Ezio - Reggello.
5° Margheri Cesarina di Giuseppe - Firenzuola (condotta di Coniale).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'Albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Firenze, addì 28 giugno 1937 - Anno XV

(2154) *Il Prefetto.*

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.